



TRIBUNALE DI MODENA

Prima Sezione civile

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

il giudice dell'esecuzione

1) l'art.11 co.13 quater del DL 174 del 10 ottobre 2012, convertito nella legge n°213 del 7 dicembre 2012, prevede che:

Per i soggetti di cui all'art.6 co.4 del dl 6 giugno 2012 n°74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n°122, il decorso dei termini processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, continua ad essere sospeso sino al 30 giugno 2013 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

(tali soggetti, ex art.6 co.4 cit., sono coloro che *alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati dal sisma*).

2) Per quello che qui interessa, nessuna altra norma è intervenuta a prorogare o prolungare gli altri benefici previsti nell'art.6 del DL 74/12 per le popolazioni terremotate. Conseguentemente:

a) **a partire dal 1 gennaio 2013, viene meno il rinvio d'ufficio delle udienze previsto dall'art.6 co.3° di tale DL;**

b) **a partire dal 1 gennaio 2013, viene meno la sospensione dei termini sostanziali prevista dall'art.6 co.4° di tale DL.;**

c) **i termini processuali continuano invece a restare sospesi fino al 30 giugno 2013.**

3) E' il caso di precisare che, poiché il legislatore ha in origine distinto il rinvio dell'udienza dalla sospensione dei termini processuali, ed oggi diversificato le due situazioni, tale distinzione va mantenuta. Conseguentemente, l'ulteriore sospensione:

a) riguarda esclusivamente i termini processuali assegnati dalla legge o dal giudice –ad esempio, il termine di venti giorni previsto dall'art.617 co.2° cpc per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, essendo tipicamente processuale, resta sospeso fino al 30 giugno 2013 per i soggetti indicati in precedenza;

b) non riguarda i termini sostanziali. Ad esempio:

b1) il termine ad adempiere previsto dall'art.482 cpc, prima della cui scadenza l'azione esecutiva non può essere iniziata, essendo di natura sostanziale, riprende a decorrere dal 1 gennaio 2013;

b2) i termini assegnati agli aggiudicatari per i pagamenti vanno considerati di natura sostanziale, e quindi non sono ulteriormente sospesi pur se l'aggiudicatario sia residente in comune terremotato;

c) non riguarda le attività per cui è prevista una decadenza ricollegata ad una udienza, e non ad un termine. Pertanto:

c1) l'art.569 co.2° cpc prevede la decadenza dalle opposizioni agli atti esecutivi, ove non proposte nel corso dell'udienza destinata all'autorizzazione alla vendita. Tale udienza potrà regolarmente celebrarsi prima del 30 giugno 2013, ed avrà il suddetto effetto di decadenza anche nei confronti dei soggetti residenti od aventi sede nei comuni terremotati non comparsi in udienza;

c2) sarà senz'altro possibile procedere prima del 30 giugno 2013 alle attività di deliberazione sull'offerta (art.572 ss cpc), ovvero all'incanto (art.581 cpc), pur in assenza, ad esempio, del debitore residente in comune terremotato;

c3) la mancata comparizione in sede di udienza destinata all'approvazione del progetto di distribuzione ne comporterà l'approvazione (art.597 cpc) anche nei confronti dei soggetti residenti od aventi sede nei comuni terremotati.

4) E' infine il caso di ribadire che la fase distributiva è in quanto tale indipendente dalla definitività del decreto di trasferimento, necessaria per l'esecuzione delle cancellazioni, essendo per legge il suo inizio ancorato al decorso di un termine "dal versamento del prezzo" (art.586 co.1° cpc). Tale autonomia è espressa anche al punto 4) dell'ordinanza di delega, ove l'inizio delle operazioni distributive è previsto "entro 15 giorni dalla pronuncia del decreto di trasferimento", sia pure con un meccanismo a valle in grado di garantire fisiologicamente che la distribuzione avvenga dopo le cancellazioni.

Tale progressione fisiologica non è però più garantita da tale meccanismo, ove il debitore esecutato risieda in uno dei comuni terremotati, perché il termine di 20 giorni per l'opposizione al decreto di trasferimento ex art.617 cpc è da ritenersi, come detto, non decorrente fino al 30 giugno 2013.

Atteso ciò, e tenuto conto dell'indipendenza delle due fasi,

Si invitano i delegati a procedere alla fase distributiva secondo i tempi assegnati al punto 4) dell'ordinanza di delega, anche se nel frattempo il decreto non sia ancora divenuto definitivo e non si sia quindi proceduto alle cancellazioni –il cui costo è facilmente pronosticabile, e comunque grava sull'assegnatario e dunque incide sull'importo delle sue anticipazioni da restituire, non sull'ammontare della somma da distribuire.

5) Alla luce di tali modifiche normative, è il caso di aggiornare la direttiva di questo GE in data 30 maggio 2012, come già integrata in data 8 giugno 2012 e 20 settembre 2012.

Pertanto, tale direttiva viene sostituita dalla seguente:



TRIBUNALE DI MODENA

Prima Sezione civile

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

il giudice dell'esecuzione

ritenuta l'opportunità di dare delle indicazioni di massima in ordine all'attuale gestione delle procedure esecutive, nelle varie fasi, laddove gli immobili pignorati siano ricompresi nell'area interessata dai recenti terremoti, ovvero ivi risiedano od abbiano sede i soggetti coinvolti nel processo;

DISPONE quanto segue.

1) Le presenti direttive riguardano, ove non diversamente disposto, le procedure in cui il compendio pignorato insista, in tutto od in parte, nel territorio dei seguenti comuni della provincia di Modena:

**Bastiglia,
Bomporto,
Campogalliano,
Camposanto,
Carpi,
Castelfranco Emilia
Cavezzo,
Concordia sulla Secchia,
Finale Emilia,
Medolla,
Mirandola,
Nonantola,
Novi di Modena,
Ravarino,
San Felice sul Panaro,
San Possidonio,
San Prospero,
Soliera**

ovvero nel territorio dei comuni di altre province inseriti nell'elenco dei comuni danneggiati allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 1 giugno 2012 (pubblicato in G.U. n°130 del 6 giugno 2012)

Procedura in fase di nomina dell'esperto

Si procederà regolarmente con gli incarichi in udienza, senza eccezione.

Procedura in fase di stima, dopo la nomina dell'esperto

Se la stima riguarda gli immobili ricompresi nell'area indicata, si disporrà il rinnovo dei sopralluoghi svolti in data anteriore al 20 maggio 2012 e non ancora rinnovati, salvo che non risulti altrimenti che l'immobile non ha avuto danni.

Procedura in fase di autorizzazione alla vendita

Si provvederà in udienza. Ove l'immobile sia ricompreso nell'area indicata, e la stima risulti eseguita in esito a sopralluogo anteriore al 20 maggio 2012 non rinnovato, verrà preliminarmente disposta l'integrazione della stima, salvo che non risulti altrimenti che l'immobile non ha subito danni.

Procedura in fase di vendita, dopo la nomina dei delegati

1) Per quanto riguarda l'attività preliminare dei notai delegati finalizzata al rilascio del nulla-osta alla vendita, è ripristinato il termine ordinario di rilascio; salva la possibilità per il notaio di richiedere proroga per motivi specifici.

2) Per quanto riguarda l'attività di vendita successiva al rilascio del nulla-osta alla vendita da parte del notaio:

- ove gli immobili da porre in vendita siano ricompresi nell'area maggiormente colpita, come sopra individuata, e non sia stata prima d'ora disposta la ripresa delle attività di vendita, i delegati dovranno attendere specifiche disposizioni di questo GE per la ripresa delle operazioni;
- in ogni altro caso, si procederà regolarmente.

Procedura in fase post-vendita, dopo l'aggiudicazione e prima dell'emissione del decreto di trasferimento

1) nel caso in cui:

- gli immobili da trasferire siano ricompresi nell'area maggiormente colpita, come sopra individuata;
 - l'aggiudicazione sia avvenuta, in qualunque tempo, ad un prezzo risultante da stima eseguita in epoca anteriore al terremoto;
- si invitano i notai delegati a predisporre i decreti di trasferimento soltanto dopo aver acquisito specifico consenso dell'aggiudicatario, dopo averlo informato della possibilità di richiedere al GE la revoca della aggiudicazione, documentando con apposita perizia la perdita di valore del bene a causa del terremoto; mentre non è possibile, ad avviso di questo GE, procedere al trasferimento con riduzione del prezzo di aggiudicazione.

2) Negli altri casi, si procederà regolarmente, salvo autonome iniziative dell'aggiudicatario.

Procedura in fase post-vendita, dopo l'aggiudicazione e l'emissione del decreto di trasferimento

Si procederà regolarmente in ogni caso alla fase distributiva.

MANDA alla cancelleria per la comunicazione a tutti gli esperti nominati, a tutti i delegati, all'IVG e ad A3.

Modena, 4 gennaio 2013

il giudice dell'esecuzione
Michele Cifarelli